PRIVILEGI, ESENTIONI, E GRATIE

Concedute dalla Santità di N. Sig.

ALESSANDRO PAPA VIII.

Alli Soldati delle Militie dello Stato Ecclesiastico.

In ROMA, & in BOLOGNA, MDCXCVII.

Dall'Erede del Benacci, per la Stamperia Camerale.

ALESSANDRO
PAPA VIII.

L Militare inſtituto nel noſtro Stato Eccleſiaſtico per eſſer ordinato al ſeruitio di queſta Santa Sede, e ſtato ſempre riconoſciuto con molte prerogatiue de' priuilegi, eſentioni, e gratie: E volendo Noi, che le medeſime ben regolate tengano in buona forma la diſciplina, in cui ſolo è ripoſto il ben eſſere della Militia, per dar campo alla medeſima di acquiſtar merito, e di contradiſtinguerſi nel valore dalli altri noſtri ſudditi. Comandiamo eſpreſſamente.

I. Che li Soldati del medeſimo noſtro Stato Eccleſiaſtico immediatamente à Noi ſoggetto deſcritti, e da ſcriuerſi ne' ruoli delle Militie à piedi (nel modo, che ſi dirà) ſiano eſenti da tutti i peſi perſonali, ordinarij, e ſtraordinarij, tanto impoſti, quanto da imporſi, ſe bene foſſero commutati in denari, come da careggi di ſale, e grani, dall'accompagnamento delli Officiali del danno dato, de' carcerati, e guardie di eſſi, doue però ſono le Giure; dal riſarcimento di Strade, Ponti, e Molini, mà non già dall'opera dell'Artefice, ò materia, che perciò biſognaſſe comprare, e da altre grauezze di natura ſimile alle ſopra accennate; mà non vogliamo, che li Soldati di ſcielta ſiano tenuti al ſudetto accompagnamento, e guardia de' Prigioni, e ſimili, anche doue non ſaranno le Giure già dette.

II. Gli eſentiamo ancora dal fare Argini, foſſi, e cauamenti di ogni ſorte, eccetto però, che dalle Guardie, e rifacimento del fiume Pò, e di ogn'altro, doue il Soldato vi habbia qualche intereſſe.

III. Dichiaramo, che le dette eſentioni s'intendano per le perſone loro, Beſtie, e Carri proprij; e viuendo il Soldato in

commune con i fratelli, ò con altri, sia esente per le bestie, e carri communi per la sua rata solamente, la quale non hà d'hauer luogo, che per vn carro.

IV. Non possano imbussolarsi per li Sindici, e Denunciatori de'maleficij, Massari, ne Maestrali, ne meno astringersi ad esser Tutori, Curatori, ò Procuratori, se non per Soldati, ò figli loro, ne ad accettare altri officij, ò cariche publiche inuolontariamente, se non in caso, che non vi fossero altre persone habili per esercitarle; intendendosi delle cariche honoreuoli, e non disdiceuoli alla militia; e nondimeno godino tutti gli honori, dignità, & officij della Patria, e per quel tempo, che fossero di Magistrato, siano esenti dal peso della Militia.

V. Occorrendo à Legati ancor de Latere, Vice Legati, Gouernatori, & altri Offitiali, e Ministri del nostro Stato, valersi de'Soldati à piedi, non possano questi esser comandati da altri, che da proprij Officiali.

VI. Similmente vogliamo, che non possino esser sforzati à fare attioni in seruitio della Giustitia, che non siano honorate, & appartenenti à Soldati.

VII. Stando in attual seruitio della militia, non si possano comandar per altro, ne disturbare da quello sotto qualsiuoglia pretesto, e commettendoui delitto, che riguardi la militia, non possino esserne processati, se nō per ordine del nostro Generale.

VIII. Non douranno esser comandati soli alle fattioni, ò guardie delle Porte, ò muraglie delle Patrie loro, mà deuano concorrere con essi anche gl'altri idonei non Soldati.

IX. Gl'Officiali maggiori, nelle cose appartenenti alla militia, potranno valersi degl'Officiali, e Ministri, & essecutori di Giustitia di questo medesimo nostro Stato Ecclesiastico, i quali doueranno esser pronti, quando saranno ricercati.

X. Comandiamo parimente, che li Soldati si lascino liberi, & immuni da tutti i pesi reali, e misti, ordinarij, e straordinarij, tanto imposti dopo la prima publicatione delli Priuilegi conceduti alli Soldati, quanto da imporsi nell'auuenire, eccetto però dal sussidio triennale, porcina estinta, galere, & altre impositioni, e pesi Camerali, imposti, e da imporsi, soliti ad esigersi dalli

Mi-

Ministri stessi, & Appaltatori Camerali, ò dalle Città, Terre, e luoghi dello Stato Ecclesiastico.

XI. E di più, che siano esenti, come anche le bestie, & altre cose loro dalle rapresaglie per qualsiuoglia causa.

XII. Che possino portare per tutto lo Stato Ecclesiastico, mediatamente, & immediatamente à Noi soggetto, la Spada, Pugnale di due palmi di canna Romana, l'Armi in hasta, la Storta, lo Stortino, che non sia minore di due palmi di canna Romana, e Pistolese, & ogn'altra arma bianca, purche non siano portate nascoste, ò coperte dolosamente; s'escludono bensì le Daghette, Stilletti, e Cortelli Stillettati, ò con la punta alla genouese, & ogni sorte di Cortelli da fodero, e con la punta. Di più si permette à medesimi soldati in campagna l'Archibugio à ruota, ò à focile, con ogni sorte di monitione da caccia, purche per le Città, Terre, e luoghi murati, ò circondati da fossa, come pure nelle fiere, ò mercati, lo portino solamente per transito, & all'hora con la ruota scarica, e quelli à focile senza poluere nel focone. E perche potrebbe succedere, che tal'vn soldato fusse carcerato in qualche Città, Terra, luogo murato, ò circondato da fossa, fiera, ò mercato, con l'archibugio permessogli come sopra, benche con la ruota scarica, e se à focile senza poluere nel focone sotto pretesto, che non fusse di transito, & il caso fusse dubio; all'hora se ne dia parte quà per riceuerne la dichiaratione; ed intanto il Carcerato si rilassi senz'alcun pagamento, con sigurtà di rappresentarsi; e quando fusse di tal conditione, che non potesse trouar persona, che li facesse la sigurtà, si ammette anco alla giuratoria.

XIII. Vogliamo inoltre, che à Soldati non possa mai prohibirsi l'andar à Caccia, purche non sia in luoghi, doue quelli, che lo prohibiscono, ne habbiano legitima facoltà.

XIV. Se gli permette ancora la lanterna prohibita di notte, & il ritenere sino ad vna libra di poluere di qualsiuoglia sorte, e portarne fuori all'occorrenze, senza, che dagl'Appaltatori, ò altri si possa venire à perquisitione, ò molestia contro di essi, col pretesto, che sia forastiero.

XV. Quando saranno in attual seruitio della Militia, ò in

viaggio per andare, e tornare dalle Moſtre, ſia lecito a i medeſimi Soldati di portar l'Armi di ſeruitio anche da fuoco cariche dentro, e fuori, etiamdio per li luoghi murati, di paſſaggio, purche ſiano dette Armi proportionate per la fattione reſpettiuamente ſecondo le loro Cariche.

XVI. In Roma, ò altra Città, e luogo, doue ſi trouaſſe la Perſona noſtra, i Soldati non haueranno da godere di altra delatione d'armi, che della Spada.

XVII. A gli armati di Corſaletto, & alli Moſchettieri ſi concedono di più le armi difenſiue, come Giacco, Maniche, e Manópole, e ſimili, tanto di giorno, quanto di notte, con il lume, e ſenza.

XVIII. Alli Capitani tanto di Banda, quanto di Militia, e loro Luogotenenti, Alfieri, Sergenti, Cancellieri, Depoſitarij, e Forieri, (con che, in quanto à queſti trè vltimi Offitiali, ſi habbia da oſſeruare la regola, che ſe gli preſcriue nel Cap. 16. della Militia à Cauallo) ſi dà facoltà di portare anche il terzarolo in campagna, purche nelle Città, Terre, luoghi murati, ò circondati da foſſa, Mercati, e Fiere lo portino ſolo per tranſito nel modo, che ſi è, preſcritto à Soldati nel Cap. 12. Non ſi douerà però, in vigore delle ſopradette permiſſioni, portare Archibugio, Terzarolo, ò Arme in haſta reſpettiuamente nelle Chieſe, Feſte, Balli, Mercati, auanti à Magiſtrati, e Giudici, e ne loro Palazzi, e Tribunali, eccetto che da Capitani, e loro Luogotenenti, per diuertire a' ſcandali, e tumulti.

XIX. In quanto poi à gli Offitiali, e Comandanti maggiori delle Militie, è mente noſtra, che per la delatione dell'armi, ò per altro non poſſano moleſtarſi da Tribunale alcuno, douendo reſtare immediatamente ſoggetti, come quei di leua al noſtro Generale, e così i loro Seruitori, quando ſaranno in compagnia di eſſi per la medeſima delatione d'armi; mà gli Aiutanti, e Luogotenenti degl'iſteſſi Offitiali, e Comandanti maggiori, quando non ſono in compagnia di queſti, hauranno da oſſeruare le diſpoſitioni fatte per i Capitani di Fanteria, tanto di Banda, quanto di Militia per il portar dell'armi.

XX. Similmente comandiamo, che neſſun Gouernatore, Podeſtà,

destà, ò altro Offitiale, e Ministro del nostro Stato Ecclesiastico, possa dar licenza à qualsiuoglia persona per qualunque causa, di portar altr'arme, che la Spada sola; & essendo trouato alcuno, che con licenza de predetti Offitiali, e Ministri porti più di quest'arme, dourà punirsi con le pene de Bandi.

XXI. Non si douranno arrolare per Soldati Capi di Famiglia, & essendo alcun arrolato, ò diuentando tale, dourà questo frà il termine d'vn Mese far istanza di esser cassato, altrimenti doppo non goderà alcun Priuilegio. Mà questo Capitolo non douerà comprendere i Capitani, Tenenti, & Alfieri, e così quei Offitiali, e Soldati, che se bene sono Capi di Famiglia, haueranno seruito nella Militia dieci Anni intieri, e senza intermissione, prima però di esser stati Capi di Famiglia, non ostante qualsiuoglia ordine, ò toleranza in contrario.

XXII. Per ogni Squadra de' Soldati, possa farsi vn' Auuisatore, ò Comandatore, che goda il priuilegio stesso di quei Soldati, che saranno da lui auuisati, doppo però che sarà dato in nota al Gouernatore del luogo, & al nostro Collaterale delle Militie, & ogni volta, che siano elette persone di bassa conditione, e di conosciuta pouertà, altrimente non godano priuilegio alcuno.

XXIII. Li Soldati della Fanteria tanto se saranno attori, quanto rei, e così se vincono, ò sian vinti nelle liti ciuili, e cause criminali, per la parte loro, ancorche la causa sia trà Soldato, e non Soldato, non potranno astringersi à pagare fuor che la metà delle catture, sportule, notule de decreti, & esecutioni a' Giudici, Notari, & esecutori, benche le cause non fossero militari, quando però non siano di delitto infame, per il quale ne sia seguita prima la cassatione del Soldato, che perciò fusse stato inquisito, ò purche le note de' Decreti non si deuano à quei Notari, che le hanno dalla Reu. Camera, ò Communità à titolo oneroso, a' quali vogliamo che si paghi intieramente, ordinando, che l'Offitiali, e Ministri, che contrauerranno à queste esentioni, siano tenuti del proprio alla restitutione del doppio, & altre pene à nostro arbitrio. Lo stesso disponesi in occasione di accessi giudiciali per la portione, che và al Giudice.

XXIV. Per ogni dubio, che possa nascere circa la speditione delle Caualcate nelle cause di risse, nelle quali interuengono Soldati, e resta alcun ferito con pericolo, ò con qualche pericolo di vita, cicatrice, stroppio, ò mutilatione di membro, si dourà spedir subito la Caualcata per far l'inuentario. Se segue morte, cicatrice, ò stroppio, si dourà esiggere la Caualcata sudetta, e l'emolumento dell'inuentario anco dal Soldato delinguente, ò che segua, ò che non segua la pace in termine. O che questa segua prima, ò doppo la caualcata.

Nell'altre cause di rissa, nelle quali interuengono archibugiate senz'offesa, ò altra qualità, per la quale entri l'inuentario; Mà non possa risultar morte, ò altro come sopra: Se l'inuentario, ò Caualcata si fanno auanti l'esibitione della pace, si potranno esiggere dal Soldato solo le spese cibarie, e l'inuentario; Ma per gl'altri atti fatti doppo la pace, notificata alla Corte, non si dourà esiggere cosa alcuna.

XXV. Mentre saranno in attual seruitio non possano esser molestati nelle cause ciuili, & esecutioni di qualsiuoglia foro, dichiarando che all'hora s'intendino i Soldati in attual seruitio della militia, ò in fattione, quando saranno in rassegne, ò sentinelle, in Campo, in Guarnigione, in Guardie delle Porte delle loro Patrie, ouero in viaggio, marchiando comandati per qualcheduna delle prefate fattioni. Et in oltre non siano molestati come sopra quattro giorni auanti, e quattro doppo le mostre Generali, e fattioni fuori della propria Patria. Intendendosi per mostre generali quelle, che si fanno dalli Gouernatori dell'Armi, e dalli Sargenti Maggiori. E per le quattro mostre, che sono tenuti di fare ogn'Anno i Capitani, si dichiara che debbano i Soldati godere del priuilegio sudetto il giorno della mostra & il giorno auanti, & il giorno doppo.

XXVI. I Soldati della Fanteria non potranno esser molestati con esecutioni reali, e personali in vigor di qualsiuoglia mandato, anco per obligo Camerale, eccettuando il sospetto di fuga, le cause de'mercedi, di Alimenti, di Monti di Pietà, di Communità d'Abondanza, e di Vedoue, e Pupilli, se prima non sia stato loro intimato per trè giorni auanti, ò in persona,

ò alla

ò alla casa della solita habitatione, altrimente l'esecutione sia nulla; e vogliamo, che tale intimatione basti senz'altra licenza d'Officiali, ò Superiori. Dichiarando che detto priuilegio non suffragarà al Soldato, se non l'hauerà allegato in giuditio; mà non sarà tenuto d'allegarlo, quando si proceda per contradette, ò per editto.

XXVII. Non doueranno farsi esecutioni reali sopra l'armi del Soldato, con le quali è descritto nella militia, e nè meno nelli vestimenti, & abbigliamenti militari.

XXVIII. Ne' casi de danni dati da caualli, & altri animali di Soldati, mentre questi staranno in attual seruitio, vogliamo, che le pene si paghino solamente doue la Communità le hanno acquistate dalla Reu. Camera titolo oneroso; in vigor delle Bolle di Sisto Quinto, e di Clemente Ottauo nostri Predecessori, e negl'altri luoghi in tempo del seruitio sudetto, siano tenuti solamēte all'emenda de'danni, purche non siano studiosi.

XXIX. Accadendo rissa trà Soldati, e Soldati, ouero trà questi, ed i non Soldati nell'attual seruitio della militia, ò fuori di esso, purche non sia seguita morte, mutilatione di membro, ò alcuni di essi rimasto stroppio, ò sfregiato, siano essi Soldati da'Capitani, ò Luogotenenti in loro difetto, ouero da altri Offitiali Maggiori della Militia, giudicati, e puniti more belli, ò in altro modo terminate le loro differenze, purche ciò segua in termine di trè giorni dopo la rissa, e nondimeno gl'Offitiali, e Ministri della Giustitia, possino, anzi debbano, quando vi sarà il bisogno, astringere i principali, e loro parenti à dar sigurtà di non offendersi, e pacificandosi, ò accordandosi le dette differenze, e risse in detto termine, non possino dagl'Offitiali, ò Ministri di Giustitia esibita che sia negl'atti detta pace, riconciliatione, ò accomodamento, ancorche conchiuso per mezzo di qualunque persona, essere i Soldati soli astretti à pagar cosa alcuna; mà siano spediti gratis vbique da ciascun'Offitiale, e Notaro; e come se tal rissa, ò inconueniente non fusse seguito; mà non essendo in detto termine di trè giorni decise, finite, & accomodate le dette risse come sopra, possa il Giudice ordinario procedere come se nō fossero Soldati; osseruando bensì al Soldato il priuilegio del Cap. 23. intorno al pagamento.

E per-

E perche si tolga ogni sospetto, che le dette paci, reconciliationi, ò accomodamenti, benche esibiti, si possano perdere, ordiniamo se ne formi vn libro à parte da'Cancellieri criminali, doue di volta in volta, che saranno portate, douranno da essi registrarsi, ò almeno notarsi sotto le pene à nostro arbitrio. E perche i Soldati non siano grauati nell'esibitione delle paci, ordiniamo, che i Cancellieri non possano pretender più di mezzo Giulio, ancorche fossero più Soldati nella medesima pace compresi.

XXX. Li Barigelli, ò altri Esecutori, che per qualsiuoglia causa prenderanno alcun Soldato, siano tenuti portare l'Armi, Vestimenti, & abbigliamenti militari di detto Soldato alla casa del Capitano, sotto la pena di trè tratti di Corda con farne far nota dal Cancelliere della Compagnia, le quali armi, vestimenti, & abbigliamenti militari non possino mai, per qualsiuoglia causa, ò delitto applicarsi al fisco, ò ad'essi Esecutori, mà debbano metterli nella munitione, e li vestimenti, & abbigliamenti applicarsi per seruitio della Militia.

XXXI. Et in caso, che il Soldato venisse reintegrato della robba, e per il delitto non sia reso inhabile alla Militia, all'hora gli si debbano restituire dette armi, vestimento, & abbigliamenti militari, quando non siano applicati ad altro, ò fattone esito da'suoi Officiali Maggiori.

XXXII. Essẽdo preso alcun Soldato per la delatione dell'armi senza il bolettino, mentre si troui descritto nel Rolo autentico, vogliamo, che si rilasci senz'altra pena, che della metà della cattura solita da pagarsi.

XXXIII. Nessuno degl'Esecutori per qualsiuoglia mandato criminale, ò ciuile possa andare à far prigione alcun'Officiale, ò Soldato, nè altra persona ne'corpi di guardia, e sotto l'insegna, ò dou'è Soldatescha vnita, mà debba farne l'istanza à suoi Capi conforme l'vso della militia; nè anche possino passare, ò stare trà Soldatesca, doue si esercita, sotto quella pena, che merita il disordine, che ne seguisce ne'casi sudetti.

XXXIV. Non possa procedersi contro Soldati per ragione de'giuochi, quando non siano trouati in biscaccie, ò altri simili ridotti, ò strade publiche à giocare à giochi illeciti.

XXXV. Ne

XXXV. Ne meno possa procedersi contro Soldati per pretesa conuenticola, quando vanno sonando, ò cantando di notte, purche siano senz'arme di fuoco.

XXXVI. Non possano esser condannati à pene infami, se non per delitti infami, nel qual caso si debbano cassare prima dalle militie da' suoi Offitiali d'ordine del nostro Generale.

XXXVII. In oltre vogliamo che il Soldato à piedi giunto all'età di 55. anni purche habbia seruito quindici anni almeno alla militia, sia licentiato, ò liberato da detta militia, e nondimeno goda li medesimi Priuilegij, & esentioni, e ritenga il titolo di Soldato, & il medesimo s'intenda di quelli, che haueranno seruito in detta militia à piedi per lo spatio di ventiquattro anni, ne'quali casi facendo costare legitimamente il loro seruitio, saranno honorati di ben seruito in ampla forma del nostro Generale, e non da altri Offitiali, sia di che grado, e conditione si sia.

XXXVIII. E similmente resti priuilegiato il Soldato reso inhabile al seruitio della militia per infermità seguita per causa del seruitio di detta militia, benche fusse nel principio del seruitio.

XXXIX. Se alcun Soldato morirà in qualche fattione per seruitio di S. Chiesa, e nostro, li Padri, ò figli loro legitimi, e naturali godono per dieci anni tutte quelle esentioni, che godeua il Soldato morto, mostrando però fede dell'Offitiale maggiore, che in quel tempo comandaua.

XXXX. Dichiarando in fine non comprendersi in questi Capitoli, e dispositioni li Tribunali Ecclesiastici, ne'quali si bene è nostra volontà, che si osserui la lettera della Congregatione de' Vescoui, e Regolari in data de' 31. Ottobre 1659.

XXXXI. E però ordinamo, & espressamente comandiamo in virtù di santa obedienza, e sotto pena della disgratia nostra, & altre pene ad arbitrio Nostro à tutti li Legati, ancorche de Latere, Vicelegati, Gouernatori, Commissarij, Podestà, Fiscali, Esecutori, & altri Ministri, & Offitiali di Giustitia nel nostro Stato Ecclesiastico, che non ardischino in qualsiuoglia modo, ne sotto qualsiuoglia pretesto, colore, ò causa, controuenire direttamente, ò indirettamente à questi priuilegij, & esentioni, ò turbare, ò violare la loro dispositione con derogatione, ò in al-

tro

tro modo', ancorche incogitato, ma debbano inuiolabilmente, e pontualmente osseruarli, e farli osseruare da tutti à chi spetta ad vnguem, come stanno senza alcuna estranea dichiaratione, ò interpretatione, la quale interpretatione in ogni caso, e dubio, che vi fosse, reseruiamo à Noi, & alli nostri Successori, che saranno pro tempore. Volendo che à questi priuilegij non s'intenda derogato da' Bandi Generali senz'ordine nostro espresso sotto qualsiuoglia pretesto, e che da nessun'altro con qualsiuoglia autorità, dignità, e preminenza che habbia, si possa in tutto, ò in parte derogarli, ne opponere contro di essi difetto della Nostra intentione, ò qualsiuoglia altro difetto, e mancamēto di ragione, ò di fatto, a'quali tutti suppliamo con la pienezza della Nostra potestà. Volendo che contro detti priuilegij, e cose contenute in essi, non possa per tempo alcuno opporsi, ne dirsi cosa alcuna, e così si debba, e non altrimente giudicare da tutti, ancorche da'Cardinali di S. R. Chiesa, e Legati de Latere, & altri, &c. leuata à ciascuno di essi la facoltà, e potestà di poter giudicare altrimente, irritando, & annullando ciò, che fosse fatto in contrario, non ostante qualsiuoglia constitutione Apostolica, e massime quella di Pio Quarto di registrare frà certo tempo le concessioni, e gratie, e che concernano in qualsiuoglia modo l'interesse della Camera, & altre constitutioni, & ordinationi Apostoliche, regole di Cancellaria, massime quella de iure quæsito, non tollendo in quanto bisognasse per la validità di detti Priuilegij, esentioni, & altre ordinationi, leggi, statuti ancor giurati, e confermati più volte da Noi, e nostri Predecessori con clausole irritanti, & altre amplissime derogationi, alle quali tutte hauendo Noi il loro tenore quì per espresso, & inserto di parola in parola, restando per altro ferme, & in loro vigore deroghiamo espressamente, & indiuiduo, & in ogn'altro miglior modo, che possiamo.

Volendo che alli transunti delli presenti stampati, e sottoscritti da qualsiuoglia Notaro publico, e sigillati con il sigillo di qualche persona constituita in dignità Ecclesiastica se gli dia quella fede, che alli originali stessi. Dato nel nostro Palazzo Apostolico di Monte Cauallo li 21. Febraro 1690.

P. Card. Otthobono.

G. B. Spinola Segr.

PRIVILEGII PARTICVLARI
Per la Militia à Cauallo.

I. VOGLIAMO, & ordiniamo che li Soldati à Cauallo habbino, e godonó tutti i Priuilegi, esentioni, e gratie, che sono state da Noi concedute alli Soldati della Militia à piedi, le quali si habbino quì per espresse, come se di parola in parola fossero inserte, e descritte.

II. E similmente siano liberi, & esenti dall'alloggiamento de'Soldati, Sbirri, & Essecutori, come molto più dalle guardie delle Porte delle Patrie, e simili pesi.

III. Bisognando all'Offitiali tenere altro Cauallo per seruitio della Militia oltre al suo arrolato, sia esente l'altro Cauallo ancora.

IV. Li Soldati di Lancie, ò Corazze debbano non solo godere le sopradette esentioni per i Caualli, e Bestie, e Carri proprij, ma ancora per quelli de' Padri, e Fratelli, con quali viuono in communione, non volendo che mai venghino comandati sotto qualsiuoglia pretesto.

V. Li Soldati à Cauallo possino portare per le Patrie loro, e Territorio di esse, e per tutto lo Stato Ecclesiastico mediatamente, & immediatamente à Noi soggetto di giorno, e di notte, oltre l'armi concedute a'Soldati à piedi, ogni sorte d'arme in hasta, giacco, maniche, manopole, & altre armi difensiue.

VI. Alli Soldati di Lancie, e Corazze si concede in Campagna la pistola di giusta misura, la quale con la canna, e cassa non sia più corta di due palmi della Canna de'Mercanti di Roma, purche di passaggio, e non fermandosi dentro a'Luoghi murati, e circondati di fossa la portino con la rota scarica, e così nelle Fiere, Mercati, Balli, e Feste.

VII. Dichiarando però che in Roma, ò altra Città, e Luogo, doue si trouasse la Persona nostra detti Soldati non possino portare altr'arme, che la Spada sola.

VIII. Che

VIII. Che à ciascun Soldato della Militia à Cauallo sia lecito nominare vno, purche viua à sue spese, ò salario, ò sia almeno suo parente, che habiti in Casa propria del Soldato, al quale si concede che possa portare la Spada, e tutte l'armi difensiue conceduti a'Soldati à piedi tanto di giorno, quanto di notte la Storta, Pistolese, & ogni sorte d'armi in hasta, & in Campagna l'Archibugio à ruota con ogni sorte di monitione da caccia, volendo però ch'esso nominato non goda il priuilegio, se non dopo che sarà dato in nota al Capitano, & al Gouernatore del Luogo col nome, cognome, e Patria, dal qual Capitano gli sia fatto il bollettino della nominatione, e sottoscritto dal Gouernatore ancora, & alli Capitani, e Luogotenenti de Caualli, & Alfieri, e Soldati di Lancia, e Corazze sia lecito nominare due con l'istessi priuilegi d'armi, e qualità, e conditione come sopra, e possino portare anche il Pugnale, ma della misura espressa di sopra.

IX. Concediamo alli Capitani, & alli Superiori de'Soldati à Cauallo sei giorni di tempo da poter giudicare, & accomodar le differenze, e risse nel modo, e forma, che si è disposto nel Capitolo 29. della Fanteria spettante à questo.

X. Mentre li Soldati à Cauallo saranno in qualche fattione fuori delle Patrie loro per seruitio Nostro, si debba soprasedere nelle cause ciuili, & anco otto giorni doppo, che haueranno finite le fattioni.

XI. Non vogliamo che contro gl'Officiali delle Militie à piedi, & à Cauallo, e ne meno contro li Soldati à Cauallo si possa far essecutione personale, ò reale con qualsiuoglia mandato anco per obligo Camerale; eccettuati quelli spediti per le cause espresse nel Capitolo 26. della Fanteria, se per sei giorni auanti non sarà loro intimato nella forma, e secondo le dichiarationi espresse in detto Capitolo.

XII. Prohibendo, che in nessun modo si possa far l'essecutione per qualsiuoglia causa sopra l'Arme, vestimenti, & abbigliamenti Militari, ò Caualli arrolati, ò loro finimenti.

XIII. Ordiniamo a'Legati, Vice-Legati, Gouernatori, & altri Officiali, e Ministri del nostro Stato Ecclesiastico, ch'essendo

do ricercati dalli detti Soldati à Cauallo di farli vendere, fieno, paglia, ſtrame, orzo, biada, ſemola, & altre coſe per ſeruitio, e mantenimento de i loro Caualli arrolati, che attualmente ſeruano, e debbano comandare, e forzare ſotto le pene, che à loro pareranno, li Fornari, Orzaroli, Fienaroli, & altri, che li tengono à vendere à detti Soldati quella quantità, che ne haueranno biſogno ſenza mora, ò altra dilatione per il prezzo, che communemente correrà in detti luoghi nel tempo di detta vendita.

XIV. Dichiarando che dette eſentioni, e priuilegi non ſuffraghino à quelli, che non haueranno il Cauallo proprio, & il bollettino ſottoſcritto dal noſtro Generale, e ſigillato con il ſuo Sigillo. Volendo con tutto ciò che li Gouernatori, & altri Officiali de'luoghi proueđino che li Soldati arrolati tenghino omninamente Cauallo, forzandoli à ciò con le pene, che à queſt' effetto ſi ſogliono imporre dagl'Officiali della militia nelle viſite.

XV. Vogliamo in oltre che tutte le gratie, & eſentioni concedute da Noi alli Soldati à Cauallo, e di Lance, e Corazze s'intendano anche eſpreſſamente concedute alli Capitani, loro Luogotenenti, & Alfieri delle Militie à piedi, e le concedute alli ſemplici Soldati à Cauallo s' intendano concedute anco à gl'altri Officiali di dette Militie à piedi; cioè Sergenti, Cancellieri, Depoſitarij, Forieri, e Caporali, con che li Cancellieri, Depoſitarij, e Forieri così nell'vna, come nell'altre Militie ſiano tenuti interuenire nelle Fattioni, e preſtar ſeruitio come gl'altri ſotto le pene reſcritte contro ciaſcheduno di eſſi nelle leggi Militari del noſtro Generale, e ſe non ſaranno Soldati deſcritti nel Rolo non godano priuilegio alcuno.

XVI. Che non poſſano per Bandi particolari di Legati, Gouernatori, & altri Officiali eſſer riuocati li Priuilegi ſudetti, e che à queſti Priuilegi non s'intenda derogato da Bandi generali ſenz'ordine eſpreſſo Noſtro, ſotto qualſiuoglia preteſto, ancorche foſſero ſpecialmente nominati.

XVII. Quali Priuilegi, Inmunità, e Gratie vogliamo che da tutte, e ſingole perſone di qualſiuoglia ſtato, grado, ordine, e conditione, ſiano inuiolabilmente oſſeruate, e fatte oſ-

ſeruare

ſeruare ſenza alcuna dichiaratione, ò limitatione, come più largamente ſi è detto ne'Priuilegi della Fanteria nell'vltimo capitolo, quale ſi habbia quì per inſerto, e repetito di parola in parola con le derogationi, clauſule, e Decreti in eſſo contenuto. Volendo che alli tranſunti ſtampati ſottoſcritti da qualſiuoglia Notaro publico, e ſigillati con il Sigillo di qualche perſona conſtituita in dignità Eccleſiaſtica, ſi dia quella fede, che ſi daria alli Originali ſteſſi. Dat. nel noſtro Palazzo Apoſtolico di Monte Cauallo li 21. Febraro 1690.

P. Card. Otthobono.

G. B. Spinola Segret.